



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TURISMO, MARKETING TERRITORIALE, TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE E MOBILITA' SOSTENIBILE
SETTORE 3 - PROMOZIONE DELLA CALABRIA E DEI SUOI ASSET STRATEGICI -
MARKETING TERRITORIALE**

Assunto il 25/08/2025

Numero Registro Dipartimento 468

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 16456 DEL 10/11/2025

Settore Gestione Entrate	Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011	VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Sottoscritto dal Dirigente del Settore Dott. STEFANIZZI MICHELE (con firma digitale)	Sottoscritto dal Dirigente del Settore Dott. BUCCAFURRI LUCA (con firma digitale)

Oggetto: Accordo Quadro ex art. 59, comma 4, lett. A), D. lgs. 36/2023 con più operatori economici, suddiviso in 4 lotti, per l'affidamento di servizi di marketing digitale turistico per la promozione della “Destinazione Calabria” nei mercati di riferimento, Lotto 1 – Western Europe, Fornitore aggiudicatario Ryanair DAC, CIG A06E10A235 e CUP J69I25002010001. Approvazione piani operativi campagne promozionali 2025 e 2026, approvazione Schema di contratto esecutivo. Accertamento entrata e Impegno di spesa.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- Lo Statuto della Regione Calabria;
- la L.R. 13/1985 che all'art. 65 stabilisce che la Regione Calabria riconosce nelle attività promozionali un necessario strumento operativo rivolto a definire l'immagine unica dell'offerta turistica calabrese nel suo complesso;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 7/1996 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale";
- il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, relativo alle norme in materia di separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;
- il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, e ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. n. 8/2002 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- la L.R. 34/2002, e ss.mm.ii. recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ritenuta la propria competenza;
- il D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, "Codice in materia di protezione dei dato personali" ed il GDPR n. 697/2016;
- il D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005, "Codice dell'Amministrazione digitale";
- la L.R. n. 8/2008 "Riordino dell'organizzazione turistica regionale";
- il D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28.11.2005, n. 246, nonché attuazione della Direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio";
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della Legge 42/2009";
- il D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la L.R. n. 47/2011 art. 4;
- il Regolamento Regionale n. 12 del 14/12/2022 avente ad oggetto "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale" approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 14/12/2022 e pubblicato sul BURC - parte I n. 286 del 14/12/2022;
- la D.G.R. n. 665/2022 di approvazione del Regolamento regionale di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 per come modificato con D.G.R. n. 691 del 29/11/2024;
- la D.G.R. n. 76/2022 "Approvazione del logo per le attività di marketing, promozione e comunicazione turistica della destinazione Calabria. Atto di indirizzo";
- il D.D.G. n. 4948 del 06/05/2022 di Approvazione delle linee guida per l'utilizzo del brand "Calabria Straordinaria";
- il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 190 del 28/04/2023 "Approvazione proposta di Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) per il triennio 2023/2025";
- la D.G.R. n. 572 del 24.10.2024 recante "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e ss.mm. e ii.;
- il D.D.G. n. 15312 del 30/10/2024 ad oggetto "D.G.R. n. 572 del 24/10/2024. Approvazione Micro organizzazione provvisoria Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile;

- il D.D.G. n. 15317 del 30/10/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente reggente del "Settore 3 - Promozione della Calabria e dei suoi Asset Strategici - Marketing Territoriale" all'Avv. Gina Aquino;
- la D.G.R. n. 698 del 03/12/2024 di approvazione del "Patto di integrità negli affidamenti";
- la L.R. 41 del 23/12/2024 "Legge di stabilità regionale 2025";
- la L.R. 42 del 23/12/2024 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 - 2027";
- la D.G.R. n. 766 del 27/12/2024, "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025-2027 (art. 39, c. 10, del D.lgs. 118/2011)";
- la D.G.R. n. 767 del 27/12/2024, "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 - 2027 (Artt. 11 e 39, c. 10, D.lgs. 118/2011)";
- la D.G.R. n. 66 del 28/02/2025 "Adozione del Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica 2025" sottoscritta anche dall'Autorità di Coordinamento POC Calabria 2014/2020 che ne attesta coerenza programmatica con i contenuti del Programma medesimo;
- la D.G.R. n. 113 del 25/03/2025 "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027";
- il D.D.G. n. 4846 del 03/04/2025 "Approvazione Brand book Calabria Straordinaria"
- la D.G.R. n. 156 del 11/04/2025 con la quale è stato individuato il dott. Raffaele Rio quale Dirigente Generale del Dipartimento "Turismo, Marketing territoriale e Mobilità";
- il D.P.G.R. n. 31 del 17/04/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Turismo, Marketing territoriale, Trasporto pubblico locale e Mobilità sostenibile" al dott. Raffaele Rio;
- con D.D.G. n. 14304 del 09/10/2025, di conferimento alla Dott.ssa Nastasia Cehláriková dell'incarico di Elevata Qualificazione "Attività di promozione strategica attraverso eventi e manifestazioni di rilevanza, in attuazione del piano fieristico regionale" in servizio presso il Settore 3 Promozione della Calabria e dei suoi Asset strategici - Marketing territoriale;

VISTI INOLTRE:

- la delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 con cui sono stati definiti i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la D.G.R. n. 448 del 14/11/2016 che ha approvato il "Piano di azione coesione (PAC 2014/2020) della Regione Calabria";
- la Delibera CIPE n. 7 del 03/03/2017 "Programma di Azione e Coesione 2014/2020. Programma complementare Regione Calabria";
- la D.G.R. n. 320 del 25/07/2017 di presa d'atto dell'approvazione del Programma di Azione e Coesione 2014/2020 della Regione Calabria da parte del CIPE (Delibera n. 7/2017);
- la Delibera del Consiglio Regionale 245/2017 "Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria: presa d'atto dell'approvazione da parte del CIPE con delibera 7/2017";
- la D.G.R. n. 491 del 31/10/2017 "Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria. Rimodulazione";
- la D.G.R. n. 584 del 30/11/2018 "Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020. Rimodulazione del piano finanziario - Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" ed Asse 6 "Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale";
- la D.G.R. n. 258 del 21/06/2019 "Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria. Rimodulazione del Piano Finanziario";
- la D.G.R. n. 432 del 27/09/2019 che ha approvato il manuale del Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co) da applicare al Programma Azione Coesione (PAC) 2007/2013 e al Programma Azione Coesione (PAC) 2014/2020;
- la D.G.R. n. 644 del 30/12/2019 "Programma di Azione Coesione (PAC) Calabria 2014/2020. Istituzione del Comitato di Coordinamento";
- la D.G.R. n. 488 del 22/12/2020 "Programma di azione e coesione (PAC) / Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Calabria. Rimodulazione del Piano Finanziario";

- la D.G.R. n. 447 del 14/09/2021 "Programma di azione e coesione (PAC)/Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Calabria. Rimodulazione del Piano Finanziario";
- la D.G.R. n. 63 del 18/02/2022 "Programma di azione e coesione (PAC) 2014-2020 della Regione Calabria. Rimodulazione del Piano Finanziario";
- la D.G.R. n. 423 del 07/09/2022 "Programma azione e coesione (PAC) 2014-2020 della Regione Calabria. Approvazione proposta di modifica del Programma. Modifica DGR 326/2022"
- la D.G.R. n. 449 del 30/09/2022 "Programmazione e coesione (PAC) 2014-2020 della Regione Calabria. Approvazione proposta di modifica del Programma. Modifica DGR 423/2022;
- la Delibera n. 14 del 20/07/2023 del CIPESS recante "Riprogrammazione del Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 e riprogrammazione del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) - Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 404 del 10/08/2023 "Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 della Regione Calabria. D.G.R. n. 490/2022 Approvazione del Piano Finanziario del Programma articolato per Linee di Azione";
- la D.G.R. n. 664 del 29/11/2023 di Variazione del Piano finanziario articolato per Linee di Azione del Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 152 del 10/04/2024 - Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Calabria. Approvazione rimodulazione interna del Programma a norma del punto 2 della Delibera CIPESS 10/2015;
- la D.G.R. n. 211 del 06/05/2024 -Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Calabria. Approvazione rimodulazione interna del Programma a norma del punto 2 della Delibera CIPE 10/2015;
- la D.G.R. 569 del 22/10/2024 - Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Calabria. Asse 8: Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità (OT 8 3 FSE) - Variazione del Piano Finanziario articolato per Linee di Azione approvato con Delibera di Giunta Regionale n.211/2024;
- la D.G.R. n. 737 del 20/12/2024 di variazione del Piano Finanziario articolato per Linee di Azione approvato con D.G.R. n. 569/2024;

PREMESSO CHE la Regione Calabria, in coerenza con il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile 2023-2025, al fine di rilanciare la presenza del sistema regionale sui mercati internazionali, ha inteso adottare strategie commerciali e modelli innovativi di intervento volti ad ampliare l'offerta turistica regionale, anche attraverso azioni di marketing digitale denominate "Destinazione Calabria", finalizzate a intercettare i viaggiatori che utilizzano l'aereo come mezzo di trasporto, con l'obiettivo di incrementare del 10% il flusso dei passeggeri negli scali calabresi;

CONSIDERATO CHE

- con D.D.G. n. 17168 del 23/11/2023 si è provveduto a:
 - determinarsi a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 2 del Dlgs 36/2023 per l'affidamento dei servizi di marketing digitale turistico per la promozione della "Destinazione Calabria" nei mercati stabilendo di procedere con l'indizione di una procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per l'affidamento di accordi quadro con più operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 4, let. a) del Codice dei contratti, della durata di mesi 36, stimando un importo complessivo di euro 47.000.000,00 escluso IVA;
 - individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Dlgs 36/2023 il Responsabile Unico di Progetto nella persona del Dirigente del Settore competente, Dott.ssa Gina Aquino;
- con D.D.G. n. 17576 del 29/11/2023 è stato parzialmente rettificato il decreto n. 17168 sopra citato, limitatamente al numero dei lotti in cui suddividere l'affidamento, determinandoli in quattro (4) anziché cinque (5);
- l'appalto è stato suddiviso in n. 4 lotti con i seguenti importi, al netto d'iva:
 - Lotto 1, Western Europe - CIG: A032102409 - Importo stimato € 10.500.000,00;
 - Lotto 2, Central Europe - CIG: A0321099CE - Importo stimato € 11.500.000,00;

- Lotto 3, Eastern Europe – CIG A03210FEC0 – Importo stimato € 5.000.000,00;
- Lotto 4, Mercati interni – CIG A0321153B7 – Importo stimato € 20.000.000,00.
- con D.D.G. 17935 del 01/12/2023 si è proceduto all'indizione di gara, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei servizi sopra citati mediante Accordi Quadro con più Operatori Economici, della durata di 36 mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 4, let. a) del medesimo codice, tra i quali l'appalto relativo al lotto n. 1 "Western Europe";
- con D.D.G. n. 18685 del 12/12/2023 si è parzialmente rettificato il decreto 17935/2023 poiché il Bando di Gara trasmesso dalla società affidataria del servizio di pubblicazione sulla GUUE, GURI e quotidiani aveva riportato un CPV errato;
- con D.D.G. n. 575 del 18/01/2024 si è proceduto a prorogare il termine di scadenza della presentazione delle offerte al 22/01/2024 ore 12:00 a causa di alcune richieste di differimento dei termini, motivate da problematiche tecniche riguardanti la piattaforma Sisgap ed in riferimento alle quali venivano aperti ticket gestiti dall'assistenza tecnica;
- con D.D.G. n. 742 del 23/01/2024, spirato il termine per la presentazione delle offerte, è stato nominato il seggio di gara, che ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa, come da verbali in atti;
- con D.D.G. n. 1521 del 07/02/2024 rettificato con D.D.G. n. 1555 dell'8 febbraio 2024 si è provveduto quindi alla nomina della Commissione giudicatrice per i successivi lavori di valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
- con D.D.G. n. 8906 del 24/06/2024 si è proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, d.lgs.36/2023 e ai sensi del paragrafo 19 e 21 del Capitolato d'onori, nella quale è risultata aggiudicataria al primo posto per il suddetto lotto 1 l'Operatore Economico RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, con sede legale in Dublino, Airside Business Park, Swords Contea di Dublino;

CONSIDERATO, altresì, CHE

- per quanto sopra rappresentato, ciascun operatore economico aggiudicatario ha provveduto alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, agli atti d'ufficio, secondo quanto previsto dagli artt. 21, 21.1 e 21.2 del Capitolato d'onori, per il rispettivo lotto di aggiudicazione; tra gli altri, la società Ryanair DAC, aggiudicataria della predetta procedura per il lotto n. 1, ha sottoscritto il relativo Accordo Quadro in data 9 agosto 2024;
- con prot. n. 686301 del 18/09/2025 la Regione Calabria ha trasmesso al primo aggiudicatario per ogni lotto e con riferimento agli accordi quadro stipulati, le richieste di fabbisogno relativamente a 12 campagne promozionali da avviare progressivamente, tra gli altri, sul lotto 1, chiedendo la trasmissione dei singoli piani operativi e, a seguito di uno scambio di corrispondenza tra le parti, in atti, si è convenuto sulla definizione dei Piani operativi trasmessi dal fornitore acquisiti agli atti con prot. n. 757109 del 13/10/2025 e prot. n. 765578 del 15/10/2025;
- con D.D.G. n. 15651 del 30/10/2025, in considerazione della temporanea assenza del Dirigente del Settore del Settore 3 – Promozione della Calabria e dei suoi Asset Strategici – Marketing Territoriale, in riferimento all'Accordo Quadro in oggetto, si è provveduto ad individuare il RUP pro-tempore, dott. Raffaele Rio, nonché i Responsabili dei Procedimenti delle fasi esecutive, tra i quali, relativamente al Lotto 1, la dott.ssa Nastasia Cehláriková, in servizio presso il Settore 3 "Promozione della Calabria e dei suoi Asset strategici – Marketing territoriale" del Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile (giusta note prot. nn. 783510 del 20/10/2025 e 813421 del 29/10/2025);
- il sopra citato RUP pro-tempore e gli RdP delle fasi esecutive, in conformità al vigente Piano Anticorruzione, hanno provveduto a sottoscrivere la dichiarazione di assenza di cause di conflitto d'interessi e l'impegno al rispetto di divieto di Pantouflage, in atti;
- risulta inserito nella documentazione dell'affidamento il Patto di integrità;
- in conformità al vigente Piano Anticorruzione è stata inserita, nella suddetta documentazione di gara, la clausola del divieto di Pantouflage;

RITENUTO pertanto necessario:

~ approvare i suddetti Piani Operativi per ciascuna campagna promozionale 2025 e 2026, ai sensi dell'art. 22 del capitolato d'oneri, al fine di assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni e la definizione puntuale delle attività da svolgere;

~ affidare l'esecuzione di n. 3 (tre) campagne promozionali novembre 2025 – marzo 2026 relative al Lotto 1 per l'importo contrattuale di euro 1.811.700 (IVA inclusa) al primo aggiudicatario di gara del Lotto suddetto, Ryanair DAC;

~ approvare, conseguentemente, lo schema di contratto esecutivo che disciplina modalità, tempi e condizioni di esecuzione delle attività oggetto delle campagne promozionali, nonché gli obblighi contrattuali delle parti, ai sensi dell'art. 22 del capitolato d'oneri e in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata dall'operatore aggiudicatario Ryanair DAC;

~ accertare l'entrata e assumere il relativo impegno di spesa per euro 1.811.700 per la copertura delle campagne promozionali da realizzare nel secondo semestre 2025 e nel primo semestre 2026 ai fini della prosecuzione delle attività di comunicazione e marketing;

ATTESTATO CHE:

~ ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle richiamate disposizioni previste dall'art. 56 e dal paragrafo 5 dell'allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011;

~ ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 47/2011, per l'impegno di che trattasi è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa: U9070200501 e di entrata: E9201012001 e la corretta imputazione della spesa sul bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2025 e 2026;

~ da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2025 e 2026;

~ alla luce degli affidamenti e dei Contratti Esecutivi stipulati ad oggi, relativamente ai lotti 1, 2, 3 e 4 sono rispettati i limiti previsti nel D.D.G. n. 8906 del 24/06/2024 in termini di importo massimo del lotto 1 pari ad euro 10.500.000,00 nonché le percentuali di aggiudicazione per ciascun Operatore Economico per come disciplinato nel Capitolato d'oneri (art. 22);

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 118/2011 allegato n. 4/2 principio 3.2, Debitore Ministero dell'Economia e delle Finanze – esercizio finanziario del Bilancio regionale 2025 – la complessiva somma di € 1.811.700:

- di cui la somma € 603.900 è imputabile all'esercizio finanziario 2025 sul Capitolo di Entrata: E9201012001;
- e la somma € 1.207.800 imputabile all'esercizio finanziario 2026 sul Capitolo di Entrata: E9201012001;

VISTE:

~ le proposte di accertamento dell'entrata n. 5908/2025 e 653/2026, generate telematicamente ed allegate al presente atto;

~ le proposte di impegno della spesa n. 6234/2025 e 834/2026, generate telematicamente ed allegate al presente atto;

~ la check-list desk n. 425042 del 24/04/2025 sulla Procedura ad Evidenza Pubblica (1002818) effettuata dal revisore di primo livello incaricato con esito positivo, in atti;

~ la check-list relativa alla richiesta impegno contabile generata sul sistema SIURP cod. PDA1002818-3434-433333, in atti;

~ il CIG derivato cod. n. A06E10A235;

~ il CUP derivato cod. n. J69I25002010001;

DATO ATTO CHE:

- in riferimento all'operatore economico Ryanair DAC, in fase di aggiudicazione sono state effettuate le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti generali (assenza delle cause di esclusione di cui agli

artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023) e dei requisiti speciali dichiarati in sede di gara, anche tramite il FVOE, come da istruttoria agli atti;

- ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., è stata inoltrata in data 25/03/2024 (prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0100253_20240325) la richiesta di informativa antimafia tramite la banca dati BDNA, che allo stato risulta ancora in istruttoria;
- il comma 3 dell'art. 92 del medesimo decreto legislativo prevede che le Amministrazioni (individuate all'art. 83 del medesimo decreto), decorso il termine di trenta giorni, ovvero nei casi di urgenza anche immediatamente, possano procedere in assenza dell'informazione antimafia, sotto condizione risolutiva;

RITENUTO opportuno avocare a sé, ai sensi della L.R. 7/1996, il procedimento, nella funzione del Dirigente del Settore 3 – Promozione della Calabria e dei suoi Asset Strategici – Marketing Territoriale, stante la temporanea astensione del Dirigente reggente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile di Procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di:

APPROVARE i piani operativi acquisiti agli atti d'ufficio con prot.n. 757109 del 13/10/2025 e con prot. n. 765578 del 15/10/2025 trasmessi dal primo aggiudicatario di ogni lotto relativamente alle campagne promozionali previste per il periodo di fine 2025 e inizio 2026, allegati al presente atto;

AFFIDARE i seguenti Contratti Esecutivi al primo aggiudicatario di gara:

Lotto	Oggetto	Nr. complessivo campagne	Importo Contrattuale (IVA inclusa)
1	Contratto esecutivo campagne promozionali novembre 2025 – marzo 2026. Lotto 1	3	1.811.700 €

APPROVARE, conseguentemente, lo schema di contratto esecutivo che disciplina modalità, tempi e condizioni di esecuzione delle attività oggetto delle campagne promozionali, nonché gli obblighi contrattuali delle parti, ai sensi dell'art. 22 del capitolato d'oneri e in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata dall'operatore aggiudicatario Ryanair DAC;

ACCERTARE che, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 118/2011 allegato n. 4/2 principio 3.2, Debitore Ministero dell'Economia e delle Finanze – esercizio finanziario del Bilancio regionale 2025 e 2026 – la somma di € 603.900 è imputabile all'esercizio finanziario del Bilancio regionale 2025 sul Capitolo di entrata E9201012001, e la somma di € 1.207.800 è imputabile all'esercizio finanziario del Bilancio regionale 2026 sul medesimo capitolo di entrata, giusta proposte di accertamento n. 5908/2025 e 653/2026, generate telematicamente ed allegate al presente atto;

IMPEGNARE la somma complessiva di euro 1.811.700,00 per la copertura delle risorse necessaria allo svolgimento delle campagne promozionali da completare nel 2025 e da avviare nel 2026 in favore dell'Operatore Economico Ryanair, primo aggiudicatario per il Lotto 1, sul capitolo U9070200501 esercizio finanziario del Bilancio regionale 2025 per l'importo di euro 603.900 sul medesimo capitolo dell'esercizio finanziario del Bilancio regionale 2026 per l'importo di euro 1.207.800, giusta proposte d'impegno n. 6234/2025 e 834/2026 generate telematicamente e allegate al presente atto;

PROCEDERE con gli adempimenti amministrativi conseguenti;

PROVVEDERE alla pubblicazione di cui agli art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art.7 bis comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013;

PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente generale del Dipartimento proponente, e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;

PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere agli organi di giustizia amministrativa nei termini di legge.

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento

Nastasia Cehlarikova

(con firma digitale)

Sottoscritto dal Dirigente Generale

Raffaele Rio

(con firma digitale)

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

Regione Calabria

Dipartimento “Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile”

Cittadella Regionale – Loc. Germaneto - 88100 CATANZARO

Oggetto: Contratto esecutivo campagne promozionali per il periodo _____ . Lotto _____

CONTRATTO ESECUTIVO

TRA

Regione Calabria, con sede in Catanzaro, Viale Europa Cittadella Regionale, C.F. 02205340793, in persona del _____, giusta poteri allo stesso conferiti dal _____ (nel seguito per brevità anche “Amministrazione”);

E

_____, e sede secondaria per l'Italia _____ in, iscritta al “Companies Registration Office” _____ ed iscritta presso la Camera di Commercio _____ al numero _____, codice fiscale e Partita IVA n. _____, R.E.A. n. _____, P. IVA IE – _____, PEC _____, in persona del _____, giusti poteri allo stesso conferiti con _____ (di seguito, per brevità, anche solo “Fornitore”);

PREMESSO CHE

- a) che la Calabria è quart'ultima Regione italiana per arrivi turistici, con la Puglia e Sicilia, considerate come benchmark di riferimento per la Regione, che hanno registrato più del doppio degli arrivi. Se si considera la quota di turisti stranieri, la Regione scala ulteriormente al terzultimo posto, con un'incidenza di visitatori stranieri pari al 9% del totale regionale, seguita solo da Abruzzo (8%) e Molise (6%). Puglia e Sicilia, al contrario, hanno registrato rispettivamente il doppio e (quasi) il triplo della quota di turisti stranieri della Calabria;
- b) che l'obiettivo del servizio è quello di mettere in campo una serie di azioni di marketing digitale per incrementare la competitività della Destinazione Calabria, sia a livello nazionale che internazionale;
- c) che, in particolare, la Regione Calabria ha l'intento di intercettare i viaggiatori che utilizzano l'aereo quale mezzo di trasporto, con l'obiettivo di incrementare nell'arco di vita del progetto, almeno del 10% il flusso passeggeri negli scali calabresi;
- d) che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui sopra, la Regione Calabria, con D.D.G. n. 17168 del 23/11/2023, parzialmente rettificato con decreto n. 17576 del 29/11/2023, si è provveduto, pertanto, alla

nomina del RUP, Dirigente del Settore n. 4 avv. Gina Aquino, e con D.D.G. 17935 del 01/12/2023 ad indire la procedura di gara aperta per l'affidamento, mediante accordi quadro con più operatori economici, dei servizi di marketing digitale turistico per la promozione della "Destinazione Calabria" nei mercati di riferimento, da aggiudicarsi con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

e) l'appalto è stato suddiviso in n. 4 lotti con i seguenti importi, al netto d'iva:

1. Lotto 1 – CIG: A032102409 – Importo stimato € 10.500.000,00 - Western Europe per servizi di ideazione, sviluppo e gestione di campagne di marketing digitale per la promozione turistica della Regione Calabria nei seguenti mercati: Regno Unito, Irlanda, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Spagna, Portogallo.

2. Lotto 2 – CIG: A0321099CE – Importo stimato € 11.500.000,00 Central Europe per servizi di ideazione, sviluppo e gestione di campagne di marketing digitale per la promozione turistica della Regione Calabria nei seguenti mercati: Albania, Bosnia, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Germania, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Malta.

3. Lotto 3 – CIG A03210FEC0 – Importo stimato € 5.000.000,00 – Eastern Europe per servizi di ideazione, sviluppo e gestione di campagne di marketing digitale per la promozione turistica della Regione Calabria nei seguenti mercati: Ungheria, Polonia, Turchia, Russia, Bielorussia, Kazakistan, Moldavia, Ucraina, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Romania, Serbia, Montenegro.

4. Lotto 4 – CIG A0321153B7 – Importo stimato € 20.000.000,00.– Mercati interni per servizi di ideazione, sviluppo e gestione di campagne di marketing digitale per la promozione turistica della Regione Calabria nelle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Lazio, Marche, Toscana, Umbria.

f) il Fornitore è risultato al 1° posto in graduatoria e quindi aggiudicatario della predetta procedura per il Lotto e ha sottoscritto il correlato Accordo Quadro **CIG** in data

g) il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto esecutivo è il seguente: _____;

h) con specifico riferimento al Lotto _____ in applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro con prot. n. _____ la Regione Calabria ha inviato al Fornitore il Piano dei Fabbisogni – Lotto _____ – per il numero complessivo di _____ campagne promozionali da avviare progressivamente, con il dettaglio di cui all'art. 6 dell'Accordo Quadro, e con pec _____, assunta in atti al prot. n. _____ il Fornitore ha inviato una proposta tecnica di sviluppo del servizio;

o) in data _____ la Regione Calabria con decreto n. _____ ha proceduto all'impegno di spesa per la copertura delle risorse necessaria allo svolgimento delle campagne promozionali da avviare _____ e con il medesimo decreto ha approvato _____ procedendo altresì alla generazione dei seguenti codici identificativi della campagna in oggetto: CIG derivato _____ e CUP derivato _____;

i) costituisce parte integrante del presente Contratto Esecutivo anche il Patto di Integrità sottoscritto dal Fornitore in sede di gara;

l) ogni comunicazione tra le Parti inerente al presente contratto è effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:

Regione Calabria: _____

Fornitore: _____

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:

a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati nonché dalle norme regolatrici di cui all'articolo 2 dell'Accordo quadro.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.

2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo anche se non formalmente allegati:

- l'Accordo Quadro,
- gli Allegati dell'Accordo Quadro,
- l'Allegato 1 "Piano Operativo" e l'Allegato 2 "Piano dei Fabbisogni".

2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione da parte del Fornitore dei servizi di ideazione, sviluppo e gestione di campagne di marketing digitale per la promozione turistica della Regione Calabria "Destinazione Calabria" come riportati nel Piano Operativo approvato di cui all'Allegato 1 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all'Allegato 2.

3.2 I predetti servizi aventi ad oggetto n. _____ campagna digital marketing dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati nonché al Piano operativo e al Piano dei Fabbisogni allegati al presente Contratto Esecutivo.

3.3 Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 l'Avv. Gina Aquino e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 la dott.ssa Rosa Conforti.

4. EFFICACIA E DURATA

4.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione da parte dell'Amministrazione e avrà termine, dopo la conclusione della/e campagna/e secondo la tempistica indicata nel Piano operativo (allegato 1), successivamente alla verifica di conformità (entro il termine massimo indicato

nell'allegato II.14 D. Lgs. 36/2023) e comunque allo spirare dell'Accordo quadro, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 11 e 12 dell'Accordo Quadro, e delle altre ipotesi qui previste.

5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato _____ come Responsabile delle Attività Contrattuali (di cui all'art. 14 dell'Accordo quadro);

5.2 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione.

6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI E TRASFERIMENTO DI KNOW HOW

6.1 L'attivazione dei servizi avverrà secondo quanto previsto nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo.

6.2 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere il trasferimento del know how in merito ai servizi offerti nel Contratto Esecutivo all'Amministrazione.

6.3 In particolare, dovranno essere forniti all'Amministrazione i materiali realizzati, gli esecutivi, tutti i diritti acquisiti (fotografici, musicali, sonori, ecc.), nonché i progetti creativi che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione. Tutto il materiale creativo prodotto dovrà essere originale, pienamente disponibile nel tempo, e tale da non dar luogo né in Italia, né all'estero a possibili contestazioni da parte di terzi per motivi di plagio, imitazione o contraffazione, nonché coerente all'autodisciplina pubblicitaria.

6.4 Tutti i diritti connessi al materiale creativo prodotto dovranno comprenderne l'utilizzo esclusivo da parte dell'Amministrazione per una durata di almeno 5 anni, allo scopo di poterne disporre per diffusioni interne ed esterne, in Italia e all'estero, esposizioni, convegni, incontri istituzionali, world wide web, radio, TV e attraverso qualsiasi canale pubblicitario.

6.5 Resta inteso tra le parti che l'Amministrazione avrà la facoltà di utilizzare in tutto o in parte il materiale prodotto anche per eventuali nuove produzioni future senza che il Fornitore abbia nulla a che pretendere.

7. VERIFICHE DI CONFORMITA'

7.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, l'Amministrazione potrà procedere in qualsiasi momento ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto di ciascun Contratto Esecutivo per la

verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro (art.6) e nel Capitolato Tecnico, e negli allegati al presente Contratto Esecutivo.

7.2 Qualora l'Amministrazione – anche in considerazione della durata della Campagna indicata nel Piano Operativo - intenda effettuare una prima verifica di conformità sulle attività di ideazione e progettazione della campagna stessa e tali verifiche abbiano esito positivo, l'Amministrazione potrà procedere per tali attività a dichiarare la Data di accettazione del servizio autorizzando il Fornitore a fatturare un acconto pari al 20% del valore della campagna.

8. PENALI

8.1 L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

8.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 9 dell'Accordo Quadro e art. 6 Capitolato tecnico.

9. CORRISPETTIVI

9.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base della campagna pubblicitaria indicata nel Piano operativo, è di € _____ (euro _____), oltre IVA, anche sulla base di quanto previsto nel precedente art. 7.2.

9.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato "C" all'Accordo Quadro "Offerta economica del Fornitore".

9.3 Il diritto al corrispettivo matura in relazione alla "Data di accettazione" del servizio a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità.

9.5 Nel caso di più campagne pubblicitarie, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, co. 10, dell'Accordo quadro è possibile attivare la verifica di conformità per le campagne pubblicitarie ultimate.

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

10.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 9 viene emessa ed inviata dal Fornitore nei successivi 30 giorni dalla "Data di accettazione".

10.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.

10.3 Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del d.lgs. 36/2023, il Fornitore, ove applicabile, può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali erogate in modalità continuativa, progettuale e a corpo (ad eccezione quindi delle prestazioni da erogarsi a consumo) un'anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Amministrazione beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all'art.125, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente) presente nel Piano operativo approvato.

10.4 L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni.

10.5 Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

11. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

11.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito ai sensi dell'art. 117, comma 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023, una garanzia definitiva rilasciata in sede di stipula dell'Accordo Quadro;

11.2 La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore il presente Contratto esecutivo, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Regione Calabria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Calabria ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

11.3 La garanzia prestata in favore della Regione Calabria opera a far data dalla sottoscrizione del Contratto esecutivo sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto Esecutivo.

11.4 La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La stessa è progressivamente svincolata in ragione e a misura

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del D. Lgs. 36/2023.

11.5 Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, pena la risoluzione del Contratto Esecutivo.

11.6 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Calabria ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro fermo restando il risarcimento del danno.

12. SUBAPPALTO

12.1 Il Fornitore non si è riservato di affidare in subappalto e, pertanto, il subappalto è vietato.

13. RISOLUZIONE E RECESSO

13.1 Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 11 e 12 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt.15 "Divieto di cessione del contratto", 16 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e alle altre ipotesi espressamente previste dall'Accordo quadro e dal Patto di integrità.

14. FORZA MAGGIORE

14.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

14.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

14.3 L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

15. RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

15.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

15.2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato, per la stipula dell'Accordo Quadro, polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti di seguito indicati RCT e RCO.

15.3 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla/e polizza/e di cui al precedente comma 2.

15.4 Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

15.5 Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

15.6 Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

16.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari oltre a quanto espressamente previsto dall'art. 17 dell'Accordo quadro che qui si intende richiamata integralmente.

16.2 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto

contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

17. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

17.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 20 dell'Accordo Quadro.

18. FORO COMPETENTE

18.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è determinata in base a quanto previsto dall'Accordo Quadro.

18.2 Per il presente contratto trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").

18.3 Il numero dei membri del CCT è 3. La Committente concorderà con il Fornitore le modalità per la costituzione e gli adempimenti del suddetto CCT. I costi saranno ripartiti tra le parti.

18.4 Il CCT esprimerà pareri e non adotterà determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter cpc.

18.4 L'Amministrazione nomina, prima dell'avvio dell'esecuzione del presente contratto e, comunque entro e non oltre dieci giorni da tale data, un componente del CCT, ai sensi del citato art. 215 del Codice e secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, e così farà il Fornitore. Il terzo componente e Presidente del CCT sarà nominato di comune accordo dai due componenti già nominati. Le nomine saranno comunicate via PEC.

18.5 Il CCT disciplinerà la propria attività secondo quanto previsto dall'Allegato V.2.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

19.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità

ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite.

19.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

19.3 Le finalità del trattamento sono: esecuzione delle operazioni previste dal Piano Operativo.

19.4 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..).

19.5 Le categorie di interessati sono: es. dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, consulenti, società e banche dati.

19.6 Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano

trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

19.7 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

19.8 1) (Autorizzazione generale) Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella

comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

19.9 Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti

(anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

19.10 Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

19.11 Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

19.12 Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;

19.13 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

19.14 Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

19.15 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.

19.16 Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”.

19.17 In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

19.18 Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell’esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l’applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L’Amministrazione potrà in ogni momento verificare l’adozione di tali ulteriori garanzie.

19.19 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.

19.20 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

19.21 Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli

“interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

19.22 Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Letto, approvato e sottoscritto

Catanzaro li _____

Il _____

(per l’Amministrazione)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 6 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 7 Verifiche di conformità, Art. 8 Penali, Art. 9 Corrispettivi, Art. 10 Fatturazione e pagamenti, Art. 11 Garanzia dell’esatto adempimento, Art. 12 Subappalto, Art. 13 Risoluzione e Recesso, Art. 14 Forza Maggiore, Art. 15 Responsabilità civile e polizza assicurativa, Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 17 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 18 Foro competente, Art. 19 Trattamento dei dati personali

Letto, approvato e sottoscritto _____